



COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI PORDENONE

Piazza del Popolo n.39 – 33078 San Vito al Tagliamento

**REGOLAMENTO
PER I SERVIZI
ARMATI DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

Approvato con D.C.C. n. 59 del 21.07.2003.

Modificato con D.C.C. n.9 del 13.02.2004.

Nulla osta del Ministero dell'Interno prot. 15700/6/7/PN2003/1666

ART. 1

- Campo di applicazione -

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 04 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi in armi degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della legge 07 marzo 1986, n. 65, e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi armati possono essere eseguiti, comunque, solo dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale in possesso delle qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza.

ART. 2

- Numero delle armi in dotazione -

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo della Polizia Municipale, con relativo munizionamento, equivale al numero delle unità dell'organico per le quali sia previsto il possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.

ART. 3

- Tipo delle armi in dotazione -

Le caratteristiche delle armi da fuoco per la dotazione del Corpo della Polizia Municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'Art. 7 della legge 18 aprile 1975, n.110, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate nel modo seguente:

- Pistola tipo semiautomatica, marca WALTHER, modello P99, calibro 9x21 IMI.

ART. 4

- Guardia d'onore -

Per i servizi di guardia d'onore, gli appartenenti alla Polizia Municipale, potrà essere assegnata la sciabola.

La dotazione complessiva delle sciabole, da utilizzarsi esclusivamente a tale fine, è fissata nel numero di due per l'intero organico del Corpo.

Il porto della sciabola, per i servizi di guardia d'onore, non è subordinato al possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, in forza della deroga contenuta nell'Art. 77 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. in tal caso, tuttavia, l'assegnazione non potrà avere carattere permanente.

ART. 5

- Servizi armati e modalità di assegnazione dell'arma -

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., svolgono il servizio con armi assegnate in via continuativa, sia nelle attività d'istituto che in quelle amministrative più in generale.

L'assegnazione in via continuativa dovrà, in ogni caso, essere disposta con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'Art. 6, 3° comma, del D.M. 04 marzo 1986, n.145.

Del provvedimento dovrà farsi menzione nella tessera personale di riconoscimento o in altro documento che l'addetto dovrà portare con sé.

Il Sindaco provvede annualmente alla revisione del provvedimento di assegnazione in via continuativa, dandone comunicazione al Prefetto.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente all'assegnatario il porto della pistola anche fuori dell'orario di servizio ma limitatamente nel territorio di competenza, nonché per collegamento dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del Comune di appartenenza, e viceversa.

ART. 6

- Modalità e casi del porto dell'arma -

Tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale, di cui all'Art. 1, 2° comma del presente regolamento, che esplicano il servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano la pistola nella fondina esterna, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna.

Di tale obbligo può essere dato esonero, con provvedimento del Sindaco.

Gli addetti ai servizi interni sono esonerati dall'obbligo del porto solo durante l'espletamento di funzioni amministrative che li pongano al di fuori del diretto contatto con il pubblico.

Gli addetti autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi hanno, di norma, facoltà di astenersi dal porto dell'arma, salvo nei casi di espletamento di attività ordinaria di P.G. di impiego in funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'Art.7 del D.M. 04 marzo 1987, n.145, ovvero, in assenza di altre direttive del Sindaco a carattere permanente, o di diversa disposizione del Comandante del Corpo della Polizia Municipale.

Il Comandante, ancorché in uniforme, porta l'arma esclusivamente nei casi in cui ne ravvisi la necessità e può disporre in modo analogo anche per taluno degli altri appartenenti al Corpo.

Non possono portarsi in servizio armi diverse da quelle in dotazione ed in difformità dalle assegnazioni.

Spetta sempre al Sindaco concedere o meno il provvedimento autorizzatorio del porto di pistola nell'ambito territoriale e di ciò dovrà risultare nella tessera personale di riconoscimento che il funzionario di Polizia Municipale dovrà portare sempre con se durante i servizi istituzionali, come disciplinato nel precedente Art.5.

ART. 7

- Tenuta e custodia -

Le armi ed il relativo munizionamento in dotazione alla Polizia Municipale non assegnate in via continuativa sono custodite presso la cassaforte in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale, sotto l'osservanza delle disposizioni compatibili sulla tenuta e custodia delle armi, di cui al capo 3° del D.M. 04 marzo 1987, n.145.

Le sciabole, per i servizi d'onore, sono custodite unitamente alle armi da fuoco ovvero, in mancanza di altri spazi disponibili, presso il Comando di Polizia Municipale in adeguato armadio chiuso a chiave, secondo le determinazioni rimesse alla competenza del Sindaco, ai sensi dell'art.12, 3° comma, del D.M. 04 marzo 1987, n.145.

ART. 8

- Consegnatario delle armi -

Il consegnatario della dotazione delle armi e delle munizioni della Polizia Municipale, nei casi e per gli effetti di cui all'art.7, è individuato nella persona del Comandante del Corpo ed in sua assenza in quella del Vice Comandante.

Spetta, comunque, sempre al Sindaco emettere il provvedimento di determinazione e questi può individuare anche figure diverse, ma appartenenti alla sfera della Polizia Municipale, da quelle di cui al precedente comma, a fronte di particolari necessità organizzative del Corpo stesso.

ART. 9

- Doveri del consegnatario di armeria -

Il consegnatario delle armi, di cui all'art.7, cura con massima diligenza in relazione con quanto previsto dal D.M. 04 marzo 1987, n.145:

- 1) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in cassaforte;
- 2) la effettuazione dei previsti controlli periodici;
- 3) la tenuta dei registri e della relativa documentazione.

Le armi sono conservate prive di fondina.

Il consegnatario cura, inoltre, i seguenti adempimenti burocratici:

- 1) Predisposizione del provvedimento del Sindaco per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto;
- 2) Istruzione e predisposizione del provvedimento del Sindaco per l'assegnazione delle armi in via continuativa, revisione annuale, la comunicazione al Prefetto, l'annotazione sulla tessera personale di riconoscimento e il rilascio di copia del provvedimento di assegnazione ai singoli assegnatari;
- 3) Predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni del Sindaco al Prefetto per i servizi fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto;
- 4) Predisposizione dei provvedimenti per la esecuzione di corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e delle relative comunicazioni al Prefetto.

ART. 10

- Prelevamento e versamento dell'arma -

Qualora presso il Comando venga istituita l'armeria, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 04.03.1987, n. 145, l'arma potrà essere assegnata di volta in volta, prelevata all'inizio del servizio e versata al consegnatario al termine del servizio stesso.

L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso il consegnatario previa annotazione degli estremi del provvedimento del Sindaco di assegnazione in via continuativa ed è versata quando questi sia scaduto o revocato ovvero siano venute meno le condizioni per l'assegnazione stessa.

Le armi debbono essere consegnate e versate scariche.

ART. 11

- Doveri dell'assegnatario -

L'addetto alla Polizia Comunale, cui è assegnata l'arma, deve:

- 1) Verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni di cui questa e le munizioni sono assegnate;
- 2) Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- 3) Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comando;
- 4) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza per il maneggio dell'arma, in modo da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria od altrui.

A tal fine dovrà in particolare:

- 1) Astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;

- 2) Evitare di tenere armi cariche negli uffici tranne che durante particolari servizi esterni e notturni ovvero in situazioni di pericolo specifico e prevedibile, avendo presente che l'arma è scarica allorché - a doppio controllo - risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- 3) Nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
- 4) Evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- 5) Segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- 6) Osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- 7) Ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

ART. 12
- Disposizioni finali -

Il presente regolamento viene comunicato al Prefetto, ai sensi dell'art.2, del D.M. 04 marzo 1987, n.145, ed al Ministero dell'Interno per tramite del Commissario del Governo, ai sensi dell'Art. 11 della Legge 07 marzo 1986, n.65.